



REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

- SEDE IN TRENTO -

II PRESIDENTE f.f.

in funzione di Giudice Monocratico

ex art.141 del codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016)

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**VISTO** il ricorso per resa di conto, iscritto al n. 4559 del Registro di Segreteria, depositato dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale in data 14 dicembre 2020, per i soggetti e le funzioni di seguito indicati:

CONTI/PERIODO	AGENTE CONTABILE
<u>TESORIERE</u>	<b>CASSA RURALE DI MEZZOCORONA</b>
<u>Anni 2013, 2014,</u> <u>2015, 2016 e 2017</u>	<b>B.C.C.</b> , con sede in Mezzocorona, in persona del Leg. Rappres. pro tempore
<u>ECONOMO</u>	Sig. <b>CHINI LUIGI</b> ,
<u>dal 01/01/2013 al 31/12/2017</u>	nato a Mezzolombardo (TN) il 14/03/1968, codice fiscale CHNLGU68C14F187Q, residente in Via Sant'Antonio n. 43 38016 Mezzocorona (TN)
<u>CONSEGNATARIO BENI</u>	Sig. <b>CHINI LUIGI</b> ,
<u>MOBILI</u>	nato a Mezzolombardo (TN) il 14/03/1968,
<u>dal 01/01/2013 al 31/12/2017</u>	codice fiscale CHNLGU68C14F187Q,

residente in Via Sant'Antonio n. 43

38016 Mezzocorona (TN)

**VISTO** il decreto in data 18 dicembre 2020 del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, di assegnazione del presente giudizio al sottoscritto giudice monocratico a norma dell'art. 141, secondo comma, del codice di giustizia contabile;

**RILEVATO** che, con nota prot. n. 3929 del 23/10/2018, il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, segnalava alla Procura Regionale il mancato deposito dei conti giudiziali, negli esercizi 2013-2017, da parte dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Cristani - De Luca" di Mezzocorona, chiedendo, previa acquisizione delle generalità dei singoli agenti contabili, l'attivazione del giudizio per la resa di conto ai sensi dell'art. 141, comma 1, del codice di giustizia contabile.

**CONSIDERATO** che il P.M. ha riferito di avere richiesto, con decreto di acquisizione documenti prot. n. 1351 del 17/04/2019, le generalità di ciascun agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale del tesoriere, dell'economo e del consegnatario dei beni mobili, succedutisi tempo per tempo, ma che con nota prot. n. 827/2019 del 14/05/2019, il Direttore della citata APSP aveva dato solo parziale riscontro alla richiesta istruttoria, richiamando, al proposito, le osservazioni rassegnate dall'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza (UPIPA), tese ad escludere l'adempimento sollecitato in quanto: i) per il conto del tesoriere e dell'economo mancherebbe il riferimento normativo che espressamente lo rende cogente per le

APSP del Trentino; ii) per la figura del consegnatario, in disparte la fonte normativa, mancherebbe il presupposto di fatto in quanto nessun bene è gestito a "magazzino", prevedendo le procedure di acquisizione la consegna direttamente al servizio utilizzatore, ed indicando quindi le sole generalità del tesoriere e dell'economista; di avere nuovamente richiesto, con decreto istruttorio prot. n. 1904 del 08/06/2020, le generalità di ciascun agente contabile succedutosi nel corso degli anni dal 2013 al 2017, con specifico riguardo al conto del consegnatario dei beni, richiamando quanto precisato nelle sentenze n. 71/2019 e n. 27/2017 di questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale in merito all'obbligo di resa del conto dei soggetti incaricati della gestione di denaro o materie nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ma che con nota prot. n. 1027/2020 del 06/07/2020 il Direttore della APSP aveva ribadito quanto già in precedenza sostenuto con la citata nota del 14/05/2019, affermando che il quadro normativo che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'APSP non contempla l'esistenza di un consegnatario di beni e, di conseguenza, che non risulterebbe individuabile all'interno della struttura un soggetto che possa rivestire tale ruolo; di avere richiesto infine, con decreto istruttorio prot. n. 3271 del 28/09/2020, le generalità complete delle persone fisiche che, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017, hanno ricoperto il ruolo di Direttore della Struttura, con specifico riferimento al conto del consegnatario dei beni, e che con nota prot. n. 1445/2020 del 02/10/2020 il Direttore della APSP aveva fornito i dati richiesti, quindi le generalità del Direttore che ha rivestito

la carica presso la A.P.S.P. nel quinquennio considerato.

Richiamando il quadro normativo vigente, e le pronunce rese sull'argomento dalla Corte Costituzionale, in punto di diritto il Pubblico Ministero ha sostenuto che il giudizio di conto, appartenendo alla giurisdizione esclusiva, sostanziale e obiettiva della Corte dei conti, ha come oggetto l'accertamento della correttezza e della regolarità nella gestione del danaro e di altri beni pubblici e che la natura e i contenuti del giudizio di conto rappresentano uno strumento di garanzia della regolarità contabile che concorre, nel sistema degli altri controlli intestati alla stessa, a presidiare la sana e corretta gestione delle risorse finanziarie di appartenenza e/o di destinazione pubblica, non trovando detti principi alcun ostacolo nella natura autonoma dell'ordinamento provinciale, atteso che devono comunque trovare applicazione gli obblighi previsti dalle leggi dello Stato in materia di giurisdizione contabile.

La Procura ha osservato che le Aziende Pubbliche Servizi alla Persona sono il risultato della trasformazione, disposta dalla L.R. n. 7/2005, delle IPAB in Enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha evidenziato che: a) tali Aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari; b) partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalla Provincia Autonoma, con il fine di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare; c) svolgono attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a carico del fondo sanitario.

Il Pubblico Ministero ha sottolineato che pubblico è il danaro che tali Enti ricevono dal sistema sanitario provinciale per lo svolgimento dei loro compiti, e pubblici sono gli interessi alla cui realizzazione le APSP concorrono, evidenziando che la qualità di agente contabile è indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto, pubblico o privato, ha il maneggio del pubblico denaro. Inoltre, ha richiamato l'ordinamento contabile delle Aziende Pubbliche Servizi alla Persona che prevede obblighi di resa del conto all'amministrazione, rilevando che è in questo contesto che si collocano gli agenti contabili, tra cui il consegnatario per debito di custodia; a quest'ultimo proposito, richiamando giurisprudenza di questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, ha evidenziato come non rilevi l'eventuale inesistenza di un magazzino per escludere l'obbligo di resa del conto giudiziale; ha soggiunto che, in mancanza della nomina di un consegnatario con debito di custodia, la predetta posizione e la conseguente assunzione degli obblighi connessi deve essere fatta risalire al Direttore dell'Ente in quanto figura dirigenziale di più alto grado all'interno della struttura, al quale compete, a norma dell'art. 9 della L.R. n. 7/2005 l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, mentre l'art. 2, comma 4, gli affida la gestione e l'attività amministrativa dell'azienda.

Tutto ciò premesso, l'istante ha evidenziato come, alla data odierna, non sia ancora pervenuta notizia dell'adempimento intimato, né risulti alcun deposito dei conti giudiziali relativi agli anni dal 2013 al 2017, ed ha pertanto chiesto, ai sensi dell'art. 141 del codice di giustizia

contabile, che sia assegnato agli agenti contabili, come sopra individuati e generalizzati, un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla conoscenza del decreto, per la presentazione all'Amministrazione di pertinenza dei conti giudiziali riferiti al denaro e agli altri beni di cui ciascuno abbia avuto maneggio e gestione negli esercizi e per i periodi indicati, anche ricorrendo ai modelli approvati con DPGR 06/12/2001 n. 17/L (in modifica del DPGR 24 gennaio 2000 n. 1/L), secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, rappresentando le conseguenze, in termini di responsabilità, in caso di ulteriore inadempienza, ovvero all'acquisizione dei medesimi ove presentati e non depositati, salvo la compilazione d'ufficio dei conti omessi, a spese dell'agente contabile, con l'avvertenza dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dallo stesso art. 141 D. Lgs. 174/2016 in caso di grave e ingiustificato ritardo o inadempienza.

**CONSIDERATO** che la natura e i contenuti del giudizio di conto rappresentano uno strumento di garanzia della regolarità contabile che concorre, messo a sistema con gli altri controlli intestati alla Corte dei conti, finanziari e di gestione, a presidiare la sana e corretta gestione delle risorse finanziarie di appartenenza e/o di destinazione pubblica. In particolare, tutti gli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati delle riscossioni o dei pagamenti o hanno, comunque, maneggio di qualsiasi pubblico denaro ovvero debito di materie rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Infatti, la qualità di agente contabile è assolutamente

indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico o privato - ha maneggio del pubblico danaro (Cass. n. 12367/2001).

A tal proposito, l'art. 610, comma 1 del R.D. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), ha stabilito che "tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro ovvero debito di materie ... devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione".

Il D.Lgs. 30/06/2011, n. 123, in sede di riforma dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, all'art. 16, comma 1, ha previsto che gli "agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di danaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti (cd. agenti contabili di fatto), devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltro ai competenti uffici di controllo".

Correlativamente, l'art. 181, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, statuisce che "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico danaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi

attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

Gli artt. 26 e 27 del Decreto del Presidente della Regione 13/4/2006 n. 4/L, recante Regolamento di contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, prevedono espressamente le figure degli agenti contabili tenuti, in quanto tali, a rendere il conto delle rispettive gestioni.

Parimenti, è agente contabile, denominato “consegnatario”, colui che riceve in consegna i beni mobili dell’Ente pubblico che, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assume la veste, rispettivamente, di agente amministrativo per debito di vigilanza e di agente contabile per debito di custodia. Inoltre *“la semplice mancanza di un deposito o magazzino non può esonerare, perciò stesso, il consegnatario di beni mobili dalla resa del conto giudiziale da compilarsi a norma dell’art. 626 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827”* (sentenza n. 27/2017 della Sez. giur. Trento).

Riaffermato, quindi, il principio generale dell’obbligo di resa del conto da parte di tutti gli agenti contabili e del loro assoggettamento al giudizio di conto, si sottolinea che nessuna esenzione dalla giurisdizione contabile di questa Corte può essere accordata né alle Aziende Pubbliche alla Persona né ai loro dipendenti, indipendentemente dal sistema contabile civilistico o pubblicistico adottato dall’ente (sul punto, questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, sentenza n. 71 del 19 dicembre 2019).

**VISTO** l'art. 139 del codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) il quale ha previsto che "Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".

**VISTO** l'art. 141 del codice di giustizia contabile il quale prevede "il Pubblico Ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o organi di controllo interno promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di (...) d) di omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'art. 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della Sezione".

**RILEVATO** che nella fattispecie non è stato adempiuto l'obbligo di deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi 2013 – 2017, indicati nell'istanza in epigrafe, o pervenuta notizia dell'avvenuto adempimento intimato.

**RITENUTA** la fondatezza del ricorso per resa di conto in epigrafe, depositato in data 14 dicembre 2020 dal Pubblico Ministero.

## DECRETA

L'assegnazione al tesoriere, all'economista e al consegnatario dei beni mobili dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Cristani - De Luca" di Mezzocorona negli esercizi 2013-2017, sopra individuati e generalizzati, di un termine perentorio di giorni 180 (centottanta), decorrente dalla legale conoscenza del presente decreto, per il deposito degli indicati conti all'amministrazione, dandone notizia a questa Sezione giurisdizionale regionale.

L'assegnazione all'amministrazione di un termine di giorni 120 (centoventi) per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale regionale.

Avverte che, decorso inutilmente il termine fissato per il deposito dei conti, questo Giudice potrà disporre con decreto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 141, c. 6, del codice di giustizia contabile, la compilazione d'ufficio dei conti omessi, a spese degli agenti contabili, e, salvo che non venga ravvisata l'esistenza di gravi e giustificati motivi, da comunicare previamente alla Segreteria di questa Sezione, potrà determinare l'importo della sanzione a carico di quest'ultimo, in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione ai periodi cui i conti si riferiscono, ovvero, qualora gli agenti contabili non godano di stipendio, aggi o indennità, in misura non superiore a 1.000 euro.

Avverte altresì che, a norma dell'art. 141, c. 7, del codice di giustizia contabile, ove risulti che l'agente contabile abbia presentato il conto

all'amministrazione e quest'ultima non lo abbia trasmesso e depositato presso questa Sezione giurisdizionale, il conto sarà acquisito d'ufficio da questo Giudice, che potrà applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 del predetto art. 141 al responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 139, c. 2, del codice di giustizia contabile.

Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto all'Ufficio del Pubblico Ministero affinché, unitamente a copia del ricorso introduttivo, provveda, ai sensi dell'art. 141, c. 5, del codice di giustizia contabile, a notificarlo agli agenti contabili negli esercizi 2013-2017, per il tramite dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Cristani - De Luca" di Mezzocorona.

Trento, 14 gennaio 2021.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Presidente f.f. Grazia Bacchi

*F.to digitalmente*

Publicato mediante deposito in Segreteria il **14 gennaio 2021**

Il Direttore della Segreteria

dott. Bruno Mazzon

